

ALBISOLA SERVIZI S.r.l.

Via Lino Sattone, 108 (Luceto)

17011 Albisola Superiore (SV)

Tel.: 019-400.36.54

Web : www.albisolaservizi.it

E-Mail : segreteria@albisolaservizi.it

ISTRUZIONI PER SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

INTRODUZIONE

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti, il cosiddetto "Whistleblowing".

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al soggetto (consuetamente il dipendente) che rileva la realizzazione o anche solo il pericolo di commissione di attività illecite che possano danneggiare colleghi, azionisti, fornitori, soci, il pubblico o la stessa reputazione dell'ente e la segnala agli organi legittimati a intervenire (Organismo di Vigilanza, Direzione, ecc.).

Le presenti istruzioni sono volte a creare la procedura attraverso cui effettuare una segnalazione - circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti - di comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione, di leggi e regolamenti, valori e principi sanciti nel Codice Etico di Albisola Servizi Srl, principi di controllo interno, policy e norme aziendali, e/o che possano causare un danno di qualunque tipo (ad esempio economico, ambientale, sulla sicurezza dei lavoratori o di terzi o anche solo di immagine) alla stessa, oltre che agli utenti, soci, partner, terzi e, più in generale, alla collettività.

Il presente documento disciplina la procedura per la gestione delle segnalazioni ricevute e trattate attraverso la piattaforma *WhistleblowingPA*.

La procedura adottata dall'Ente è soggetta a revisione annuale, in concomitanza con l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Essa dovrà altresì essere adeguata in occasione di eventuali modifiche normative o di nuove disposizioni rilevanti in materia.

1. Riferimenti normativi

Il whistleblowing è stato introdotto nell'ordinamento italiano con la Legge n. 179/2017, che ha disciplinato in maniera organica la tutela dei segnalanti nel settore pubblico e, in parte, anche nel settore privato dotato di modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Successivamente, tale normativa è stata superata dal recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. L'Italia ha attuato la Direttiva con il Decreto Legislativo n. 24/2023, che ha introdotto un sistema organico di tutela dei whistleblower, estendendo gli obblighi di prevenzione e gestione delle segnalazioni sia alle amministrazioni pubbliche che a una vasta platea di soggetti privati.

In sintesi, la normativa vigente prevede che:

- tutti gli enti pubblici siano tenuti a dotarsi di procedure interne per la gestione delle segnalazioni;
- siano altresì obbligate tutte le organizzazioni private che:
 - ✓ adottano un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001;
 - ✓ impiegano almeno 50 dipendenti, anche in assenza di modello 231.

2. Chi può effettuare una segnalazione

La procedura di whistleblowing consente di effettuare una segnalazione a chiunque venga a conoscenza, nel contesto del proprio rapporto lavorativo o professionale, di condotte illecite o violazioni riferibili all'Ente o commesse per conto dello stesso.

L'obiettivo del sistema è favorire la comunicazione di informazioni su possibili illeciti, garantendo adeguata tutela al segnalante. Per questo motivo, l'ambito soggettivo è particolarmente esteso.

Possono presentare una segnalazione tramite la presente procedura le seguenti categorie di soggetti:

- Dipendenti e collaboratori dell'Ente;
- Fornitori, subfornitori, nonché i rispettivi dipendenti e collaboratori;
- Liberi professionisti, consulenti e lavoratori autonomi che svolgono attività per l'Ente;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- Persone che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza;
- Ex dipendenti ed ex collaboratori, nonché soggetti che abbiano cessato il proprio rapporto con l'Ente;
- Persone che si trovano in fase di selezione, di prova o con un rapporto giuridico non ancora formalizzato.

3. Cosa può essere segnalato

All'interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie.

Non rientrano nell'oggetto di questa procedura le segnalazioni di carattere personale, per esempio inerenti al proprio contratto di lavoro, che sono regolate da altre procedure dell'ente.

4. Chi riceve e gestisce le segnalazioni

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è il soggetto incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni. Il RPCT può avvalersi del supporto di componenti del proprio gruppo di lavoro, appositamente individuati tramite atto interno.

Il responsabile whistleblowing cura la ricezione delle segnalazioni e mantiene un canale di dialogo costante con la persona segnalante, al fine di approfondire e chiarire gli elementi forniti. Tale interlocuzione può proseguire per tutta la durata dell'attività di accertamento.

Dopo una prima valutazione preliminare, il responsabile o l'ufficio competente avvia l'istruttoria, che può prevedere richieste di informazioni aggiuntive agli uffici o alle funzioni interne coinvolte.

Il soggetto ricevente fornisce riscontri periodici alla persona segnalante e, al termine dell'istruttoria, comunica l'esito delle verifiche svolte.

Nella comunicazione conclusiva non vengono riportati dati personali riferibili all'eventuale soggetto segnalato.

Tra i possibili esiti comunicabili alla persona segnalante figurano, a titolo esemplificativo:

- l'adozione di misure correttive o modifiche ai processi interni;
- l'avvio di un procedimento disciplinare.
- trasferimento degli esiti dell'istruttoria alla Procura della Repubblica e/o alla Corte dei conti, in caso di potenziale danno erariale;
- archiviazione della segnalazione per assenza di elementi o evidenze sufficienti a proseguirne l'esame.

È importante evidenziare che una segnalazione trasmessa erroneamente al proprio superiore gerarchico potrebbe non essere trattata come segnalazione di whistleblowing, poiché tale figura non è soggetta agli obblighi di riservatezza previsti per il soggetto formalmente designato alla ricezione.

5. I canali per le segnalazioni

L'Ente mette a disposizione delle persone segnalanti diversi canali per la comunicazione delle violazioni previste dalla presente procedura. Le segnalazioni possono essere presentate in forma scritta o in forma orale.

5.a Segnalazioni in forma scritta

Per le segnalazioni scritte, l'Ente utilizza una piattaforma informatica crittografata, fornita da Transparency International Italia e WhistleblowingSolutions nell'ambito del progetto *WhistleblowingIT*. La piattaforma si basa su GlobalLeaks, software open-source ampiamente utilizzato per la gestione sicura delle segnalazioni. Tale strumento assicura la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti eventualmente coinvolti e del contenuto della segnalazione.

La piattaforma include un questionario guidato, composto da domande aperte e chiuse, alcune delle quali obbligatorie.

La persona segnalante può inoltre allegare documenti.

Al termine della procedura viene generato un codice univoco di 16 cifre, attraverso il quale la persona segnalante può accedere nuovamente alla propria segnalazione, dialogare con il soggetto ricevente e inviare ulteriori informazioni.

Tutti i contenuti presenti sulla piattaforma sono crittografati e accessibili esclusivamente ai soggetti autorizzati alla gestione delle segnalazioni.

Non possono essere gestite altre forme di segnalazione scritta. Qualora dovessero pervenire segnalazioni attraverso canali non previsti, il soggetto ricevente – ove possibile – inviterà la persona segnalante a ripresentare la comunicazione tramite la piattaforma informatica.

5.b Segnalazioni in forma orale

Per presentare una segnalazione orale, la persona segnalante può contattare il soggetto ricevente e richiedere un colloquio telefonico o, se necessario, un incontro di persona.

La segnalazione orale è oggetto di verbalizzazione: il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante al fine di consentire la corretta presa in carico e l'avvio della procedura.

Si ricorda che le segnalazioni orali non garantiscono lo stesso livello di riservatezza tecnologica offerto dalla piattaforma crittografata.

6. Le tempistiche di gestione delle segnalazioni

Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente. Entro 7 giorni, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti. Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona

segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione. Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

7. Riservatezza e anonimato

Il soggetto ricevente è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità.

Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione. L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.

La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

È possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. Il soggetto ricevente può decidere se processarle o meno.

In ogni caso, le segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza. Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il soggetto ricevente non ha conoscenza dell'identità della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

8. Gestione dei dati personali

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e il soggetto ricevente sono documentate e conservate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Le segnalazioni possono contenere dati personali e sono trattate esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste: analisi preliminare, accertamenti, comunicazione degli esiti e, se necessario, ulteriori interlocuzioni con la persona segnalante.

In ogni caso, le segnalazioni non sono conservate oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria alla persona segnalante.

L'accesso ai dati personali è limitato al soggetto ricevente e, se previsto da un apposito atto organizzativo, ai componenti del gruppo di supporto incaricati della gestione delle segnalazioni.

Durante le attività di accertamento, il soggetto ricevente può condividere informazioni con altre funzioni dell'Ente, ma solo previa anonimizzazione e minimizzazione, limitatamente a quanto necessario per le competenze dei soggetti coinvolti.

9. Tutele e protezioni

La persona indicata nella segnalazione come presunto autore della violazione beneficia delle medesime garanzie di riservatezza riconosciute alla persona segnalante e agli altri soggetti menzionati nella comunicazione.

Oltre alla tutela della riservatezza dell'identità e del contenuto della segnalazione, la procedura garantisce una serie di protezioni aggiuntive, finalizzate a prevenire e contrastare qualsiasi forma di ritorsione nei confronti della persona segnalante.

È infatti vietata qualsiasi azione o omissione, anche solo minacciata, diretta o indiretta, che sia conseguenza della segnalazione e che possa causare danni fisici, psicologici, reputazionali o economici alla persona.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento discriminatorio o penalizzante conseguente, collegato o riconducibile alla segnalazione di illeciti, effettivi o sospetti.

Tra le possibili forme di discriminazione rientrano, a titolo esemplificativo:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- il mutamento ingiustificato delle mansioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio o la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla formazione professionale;
- note di merito negative, referenze sfavorevoli o valutazioni di performance ingiustificate;
- misure disciplinari o altre sanzioni, incluse quelle di natura economica;
- coercizione, intimidazioni, molestie, isolamento professionale o ostracismo;
- qualsiasi forma di discriminazione o trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato, qualora vi fosse una legittima aspettativa di stabilizzazione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni alla reputazione, pregiudizi economici o finanziari, inclusa la perdita di opportunità professionali o di reddito;
- inserimento in elenchi informali o formali nell'ambito di accordi settoriali o industriali, che possano compromettere future opportunità occupazionali;
- risoluzione anticipata o annullamento di contratti di fornitura di beni o servizi, revoca di licenze o permessi;
- richiesta impropria di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici.

10. Sanzioni

Il Decreto Legislativo n. 24/2023 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative, irrogabili dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in caso di violazioni della normativa in materia di whistleblowing.

Le sanzioni possono riguardare:

- atti di ritorsione o discriminazione nei confronti della persona segnalante;
 - violazioni dell'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante e sui soggetti menzionati nella segnalazione;
 - comportamenti volti al boicottaggio della segnalazione o all'ostacolo della sua trasmissione;
 - mancata presa in carico della segnalazione o istruttoria inadeguata;
 - abusi della procedura, incluse segnalazioni infondate rese con dolo o colpa grave, con finalità diffamatorie o calunniose.
- Inoltre, l'Amministrazione può attivare misure disciplinari nei confronti dei soggetti responsabili di tali comportamenti.

11. Canali esterni per le segnalazioni

Oltre ai canali interni illustrati nella presente procedura, la normativa vigente consente alla persona segnalante di effettuare una segnalazione esterna, rivolgendosi direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 24/2023.

La persona segnalante può utilizzare il canale esterno all'Ente quando:

- ha già presentato una segnalazione interna alla quale non è stato dato seguito;
- ha fondati motivi per ritenere che una segnalazione interna non sarebbe adeguatamente trattata;
- teme che la presentazione di una segnalazione interna possa esporla a un rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC: anticorruzione.it/-/whistleblowing.

Albisola Superiore 15 luglio 2026

Albisola Servizi Srl

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate